



La normativa CITES e le leggi nazionali sulla detenzione e sul commercio degli animali esotici

Vice Questore Aggiunto For. Dr. Fabrizio Mari





Le norme nazionali e la disciplina CITES


- **Dalla LR n. 40/1994 alla LR n. 12/2002**
- **Il mercato dei PET in Italia**
- **Come funziona la CITES**
- **La CITES in Italia**





La LR n. 40/1994

ECCESSIVO APPESANTIMENTO BUROCRATICO E AMMINISTRATIVO



**MANCATA APPLICAZIONE
DELLA NORMA !!!**





La LR n. 12/2002

- Elenco di specie di animali esotici assoggettate con esclusione di quelle incluse nell'Allegato A e B del Reg. (CE) n.338/97 CITES
- Comunicazione di detenzione al Comune e dichiarazione sostitutiva (*conoscenza nozioni di zoologia, etologia, governo e benessere animali,...*)
- Autorizzazione al commercio del Comune previo accertamento Serv. Veterinario ASUR
- Denuncia di nascita, morte e alienazione entro 30 giorni



Campi di applicazione della legge:

***DETEZIONE – COMMERCIO
di animali esotici***

***Quali SPECIE assoggettate
alla normativa ?:***



Definizione di animale esotico Art. 1 comma 2:

Mammiferi, uccelli, pesci, rettili, anfibi, ed invertebrati non autoctoni del territorio nazionale o che non hanno colonizzato il territorio medesimo in seguito a fenomeni di espansione naturale.



Elenco delle specie assoggettate Art. 1 comma 3:



ESCLUSE DALL'ELENCO



Specie iscritte negli allegati al Reg. 338/97 in applicazione della CITES



Pesci d'acqua dolce ad eccezione dei piranha



DETENZIONE Art. 3:

COMUNICAZIONE AL SINDACO

del comune nel quale è esercitata la detenzione
ENTRO 30 GIORNI



*corredata di documenti
atti a consentire l'esatta
identificazione degli
animali e dimostrarne la
legittima provenienza*



Il detentore dichiara di conoscere:

*Le principali nozioni di zoologia,
etologia ed igiene indispensabili
per il corretto governo degli
animali.*

*Le disposizioni vigenti relative ai
requisiti strutturali ed igienico
sanitari dei ricoveri e aree ad essi
destinati.*



COMUNICARE INOLTRE:

- MORTE
- ALIENAZIONE
- EVENTUALI NASCITE

ENTRO 30 GIORNI DALL'EVENTO



ALLEGATO "A"

Spazio riservato all'Ufficio

AL SINDACO DEL COMUNE DI

COMUNICAZIONE DI DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA L.R. 24 LUGLIO 2002, N.12

Il sottoscritto:

Cognome e nome/Ragione sociale		Telefono
Via	Comune	Provincia

Dichiara di conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché le disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati; dichiara inoltre di essere attualmente in possesso di:

N°	Specie (Nome scientifico/nome comune)	N° contrassegni identificativi

ed allega la documentazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti di cui sopra.

Data

FIRMA

ALLEGATO "B"

Spazio riservato all'ufficio

AL SINDACO DEL COMUNE DI

.....

**DICHIARAZIONE DI EVENTO
IN RIFERIMENTO ALLE SPECIE DI ANIMALI ESOTICI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 3 L.R. 24 LUGLIO 2002, N°12**

Il sottoscritto:

Cognome e nome/Ragione sociale		Telefono
Via	Comune	Provincia

DICHIARA (acquisto,nascita,cessione,morte,altro):

Data evento	Evento	Quantità	Estremi Documento	Specie (nome scientifico/nome comune)	N° Contrassegno

Firma

In caso di cessione:IL DESTINATARIO

Cognome e nome/Ragione sociale		Telefono
Via	Comune	Provincia

Dichiara di conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo degli animali, nonché le disposizioni vigenti relative ai requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e delle aree ad essi destinati.

Firma



COMMERCIO Art. 4:

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO

Inoltrata al comune in cui l'attività è svolta tramite il servizio veterinario dell'azienda USL competente

Art. 5 - ACCERTAMENTO
della USL entro 20 giorni per
verifica del possesso dei
requisiti dichiarati
dall'allevatore e successiva
trasmissione al comune per
il rilascio dell' autorizzazione
al commercio

Il commerciante dichiara :

L' idoneità delle strutture e ricoveri
destinati agli animali

Di essere a conoscenza delle
principali nozioni di zoologia,
etologia, igiene

Al momento della cessione rilascerà
documentazione idonea per
consentire identificazione e
provenienza

ESATTA IDENTIFICAZIONE

Documento recante la denominazione
scientifica della specie ceduta

LEGITTIMA PROVENIENZA

Fattura di acquisto o autofattura o
cessione gratuita o nascita in negozio



ALLEGATO "D"

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 3 L.R. 24 LUGLIO 2002, N°12

<i>Spazio riservato all'ufficio</i>	-AL SERVIZIO SANITA' ANIMALE DELLA Z.T. N..... DELL'A.S.U.R.
	-AL SINDACO DEL COMUNE DI

Il sottoscritto :

<i>Cognome e nome/Ragione sociale</i>		<i>Telefono</i>
<i>Via</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>

dichiara :

- *che le strutture destinate agli animali esotici in oggetto sono idonee al loro ricovero*
- *di essere a conoscenza delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene indispensabili per il corretto governo dei soggetti posseduti*
- *che al momento della cessione degli animali di cui sopra, rilascerà la documentazione idonea a consentirne l'esatta identificazione e la legittima provenienza.*

Data

Firma



Vigilanza Art. 8:

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA USL
competente per territorio**

requisiti igienico sanitari

Sicurezza e benessere degli animali

Incolunità delle persone

*Mantenimento dei ricoveri per gli animali
in conformità con quanto dichiarato*


Per quanto di competenza

**CORPO FORESTALE
DELLO STATO**

**GUARDIE GIURATE
delle associazioni nazionali e
regionali riconosciute**



Divieti Art. 9:



UTILIZZARE O ESPORRE PER RICHIAMO O ATTRAZIONE IN LUOGHI PUBBLICI:

*Animali pericolosi
In via di estinzione
IN CITES*


*(non sono comprese le specie
incluse nella lista della L.R.)*

UTILIZZAZIONE DA PARTE DI FOTOGRAFI PER FOTORICORDO:

*(solo le specie incluse nella lista
della legge regionale)*



Sanzioni Art. 10-11:



SEQUESTRO:

Emesso dal Comune

*Per chi detiene senza comunicazione
o commercia senza autorizzazione*

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA

EURO 160 A EURO 1600:

Unica per tutte le violazioni



**La legge non si applica a giardini
zoologici e circhi equestri**

L.R.10 agosto 1998 n.33:
*Il comune è responsabile del
procedimento amministrativo*



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Lunga di istruzione	Numero <i>173</i>	Pag.
Anno	Data <i>05/06/2006</i>	<i>1</i>

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
N. 173 DEL 05/06/2006**

Oggetto: L.R. 12/2002:Modulistica concernente la comunicazione di detenzione o commercio degli animali di cui all'elenco "A" della D.G.R.1173 del 10/10/2005 e fissazione dei termini per la loro presentazione .

**IL DIRIGENTE DELLA
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condotti, di emanare il presente decreto;

VISTO l'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- DECRETA -

a)- di determinare la modulistica da utilizzare per la detenzione ed il commercio di animali esotici, di cui alla L.R. 12/2002, così come riportata agli allegati "A"- "B"- "C"- "D" che fanno parte integrante del presente atto;

b)- di revocare il Decreto del Dirigente del Servizio Veterinaria, Igiene, Sicurezza e Qualità nutrizionale degli Alimenti n. 204 del 04/11/2005;

c)- di fissare al **31 ottobre 2006** il termine per la presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 12/2002 ;

d)- dal **31 ottobre 2006**, il possesso, la nascita, la morte, l'alienazione, di un animale di cui all'elenco "A" della delibera della Giunta regionale n. 1173 del 10/10/2005 deve essere comunicato entro 30 giorni al Sindaco del Comune, nel quale si verifica l'evento;

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
Roberto Tomassini

31 ottobre 2006
termine ultimo per :
domande di autorizzazione
al commercio


Dal 31 ottobre 2006 si
hanno 30 gg. per:
Comunicare al sindaco
POSSESSO
NASCITA
MORTE
ALIENAZIONE





La crescente passione per gli animali da parte dell'uomo ha determinato degli effetti contrastanti sulla conservazione delle risorse naturali.

Maggiore attenzione ai problemi derivanti dalla minaccia di estinzione delle risorse naturali.



Aumento significativo del commercio di animali destinati all'allevamento domestico o all'utilizzo o all'utilizzo come animali compagnia.





Presenza di animali esotici

Ogni anno nel mondo vengono commerciati un numero impressionante di animali esotici:

- 3.000.000 di uccelli
- 2.000.000 di rettili
- 50.000 scimmie antropomorfe
- 500.000 di pesci tropicali e coralli viventi

E' stato stimato un giro d'affari di oltre 10 miliardi di euro all'anno di cui il 25% deriva da attività illegali!!!





Il mercato dei "PET" in Italia

<i>Tipo di animali</i>	<i>Numero</i>
Cani	7.000.000
Gatti	7.500.000
Uccelli	12.100.000
Pappagalli	20.000
Roditori	500.000

<i>Tipo di animali</i>	<i>Numero</i>
Pesci d'acquario	16.000.000
Tartarughe d'acqua dolce	1.000.000
Serpenti	10.000
Iguane	30.000-50.000
Felini (leone, pantera, ecc.)	3.000
Altri (tra i quali 500.000 esotici)	1.397.000

Fonte: Stime LAV 2004 e dati Eurispes





Gli animali presenti nelle case degli italiani sono 45.570.000

<i>Tipologia di famiglia</i>	<i>Numero di famiglie</i>
Famiglie con almeno un cane	4.635.000
Famiglie con almeno un gatto	4.446.000
Famiglie con altri animali	5.010.000
Famiglie con cane, gatto ed altri animali	6.100.000

Fonte: Centro Studi Zoomark





Mercato in crescita che alimenta un elevato giro di affari e illegalità

Gli strumenti normativi per regolamentare la detenzione di animali utilizzati per scopi amatoriali e commerciali sono:

- Disciplina CITES (Reg. CE n.338/97 e succ.mod.)
- Legge 150/92 succ.mod.
- Normative regionali





Si richiamano alcune disposizioni che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, di cui alla legge 150/92 e al Regolamento (CE) 338/97.





Le fattispecie regolamentate dalla disciplina comunitaria sono:

- **le introduzioni, le esportazioni e le riesportazioni** nella o dalla Comunità (artt. 4 e 5 – Reg. (CE) 338/97);
- **le attività commerciali**, quali l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione (intendendo, in tale definizione, anche la locazione, la permuta e lo scambio, in quanto attività assimilabili all'uso commerciale), nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione (art. 8 – Reg. (CE) 338/97);
- **lo spostamento degli esemplari vivi** (art. 9 - Reg.



(CE) 338/97)





La Legge 150/92, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 59/93, dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto Leg.vo 275/2001, oltre ad indicare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie riguardanti le fattispecie sopra richiamate, prevede specifici obblighi





Gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sono:

- **la denuncia di detenzione, di morte, di variazione del luogo di custodia**, degli esemplari selvatici appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (artt. 5 e 5bis - Legge 150/92);
- **la denuncia delle nascite in cattività** degli esemplari appartenenti a specie incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 (art. 8bis – Legge 150/92);
- **la compilazione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali** incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, istituito con il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'Ambiente (art. 5 – Legge 150/92).

P.S.: Non si è ritenuto di dover richiamare in tale sede, tra gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quelli relativi agli animali pericolosi per la salute e la pubblica incolumità, in quanto non afferenti alla materia CITES.





Che cos'è la CITES





La CITES

- La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione è conosciuta con la CITES o come la Convenzione di Washington
- La CITES è un accordo firmato il 3 marzo 1973 ed è entrata in vigore il 1° luglio 1975, dopo la 10^a ratifica degli Stati parte.



E' in vigore da 33 anni





La CITES

La CITES è un eccellente strumento per regolamentare in maniera coerente il commercio internazionale delle specie selvatiche per garantire la **conservazione e l'uso sostenibile**





Qualche idea sbagliata

- *La CITES tratta tutti gli aspetti della conservazione delle specie selvatiche*
- **la CITES tratta solo il commercio internazionale di alcune specie**
- *La CITES mira a vietare tutto il commercio di specie selvatiche*
- **la CITES mira a regolamentare il commercio (solo alcune specie possono essere vietate)**





Qualche idea sbagliata

- *La CITES regola il commercio interno*
 - **la CITES tratta solo il commercio internazionale**
- *Le Appendici della CITES costituiscono la lista delle specie minacciate d'estinzione nel mondo;*
 - **Le Appendici comprendono solamente le specie che sono, o possono essere, utilizzate nel commercio internazionale**





Qualche idea sbagliata

- *La CITES impone delle restrizioni commerciali ai paesi in via di sviluppo*
- **la CITES conferisce al paese di produzione e al paese di utilizzo la responsabilità congiunta di conservazione e gestione delle risorse, mediante mezzi che consentono la cooperazione internazionale e di assumere decisioni**





Come funziona la CITES





Come funziona la CITES


- La Convenzione stabilisce un **quadro legale** internazionale e delle **procedure** comuni per prevenire il commercio internazionale di specie minacciate e per regolamentare efficacemente il commercio internazionale di altre specie





Come funziona la CITES

- Questo dispositivo è attualmente utilizzato in **164** paesi per regolamentare il commercio internazionale delle risorse selvatiche





Esempi di commercio - animali

Primati

Trofei di caccia

Rapaci

Pappagalli e cocorite

Coccodrilli

Serpenti & lucertole

Tartarughe terrestri & marine

Animali vivi d'acquari

Pesci commestibili

Ragni & farfalle

Molluschi & coralli





Esempi di commercio - piante

- Orchidee
- **Cactus & piante grasse**
- Bulbi (bucaneve, ciclamini)
- **Piante medicinali**
- Alberi ornamentali
- **Legname**





Come funziona la CITES

- La Convenzione e le sue Appendici sono vincolanti ma una **legislazione nazionale o comunitaria** è necessaria per l'applicazione delle disposizioni negli Stati Parte





Come funziona la CITES

- Le specie tutelate dalla CITES sono classificate suddivise in tre Appendici:
 - **Appendice I**
 - Specie in pericolo d'estinzione
 - **Appendice II**
 - Specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione ma per le quali il commercio deve essere controllato per evitare l'eccessivo sfruttamento
 - Specie simili a quelle già iscritte nelle Appendici I e II
 - **Appendice III**
 - Specie per le quali un Paese richiede aiuto agli altri Stati Parte per la loro tutela in quel Paese





Come funziona la CITES

- Appendice I:
 - Commercio internazionale (a fini commerciali) generalmente **vietato**
- Appendice II:
 - Commercio internazionale **autorizzato ma sottoposto a controllo**
- Appendice III:
 - Commercio internazionale autorizzato **ma controllato**
 - (generalmente meno restrittivo dell'Appendice II)





Come funziona la CITES

- **Appendice I**
 - Quasi 530 specie animali e circa 300 specie vegetali
- **Appendice II**
 - Oltre 4.400 specie animali e piu' di 28.000 specie vegetali
- **Appendice III**
 - Circa 240 specie animali e circa 40 specie vegetali





Come funziona la CITES

- La CITES regola l'esportazione, la riesportazione e l'importazione di animali e piante vive o morte e loro parti o prodotti derivati (solo le specie iscritte negli Allegati)
- I controlli si basano su un **sistema di permessi e certificati** che vengono rilasciati a certe condizioni, che devono essere presentati in uscita del paese o in entrata
- Per le specie iscritte negli Allegati I e II, la condizione più importante è che il commercio internazionale non sia nocivo alla sopravvivenza delle specie in natura





I vantaggi della CITES

- Regolamentazione internazionale del commercio di specie selvatiche efficace e coerente per assicurare la loro **conservazione** e **l'utilizzazione duratura**
- **Cooperazione internazionale** in materia di commercio e di conservazione, di legislazione ed applicazione, di gestione delle risorse e di scienza della conservazione
- **Partecipazione** attiva alla gestione e alla conservazione delle specie selvatiche a livello internazionale





La CITES in Italia





Il Servizio CITES del C.F.S.

Servizio CITES Centrale

- Coordinamento attività di controllo e certificazione

25 Servizi Certificazione

- Certificazioni per la riesportazione di specimen
- Certificazioni sulla regolare acquisizione e detenzione per l'utilizzo commerciale
- Controlli e verifiche sulla legale detenzione

18 Nuclei Operativi

- Controlli presso le principali dogane italiane
- Riconoscimento specimen in transito



Esemplari sequestrati e confiscati

Due **leonesse** sequestrate per maltrattamento e detenzione illegale, attualmente ospitate in uno zoo.



Esemplari sequestrati e confiscati



Esemplari sequestrati e confiscati

Tigre siberiana detenuta illegalmente in condizioni non idonee.



Esemplari sequestrati e confiscati

Cercopiteco detenuto
illegalmente da un privato.





Animali detenuti dai circhi:


- **BENESSERE**
- **INCOLUMITA' PUBBLICA**







**Elefanti indiani
importati e detenuti
illegalmente da un circo**







Esemplari sequestrati e confiscati

Molto frequenti sono **rinvenimenti** e **abbandoni** di animali esotici.



Esemplari sequestrati e confiscati

Importazioni di prodotti derivati
(articoli di **pelletteria, pellicce,**
conchiglie e coralli, avorio,
souvenir turistici) senza certificato
CITES.



Esemplari sequestrati e confiscati

Traffici illeciti al porto di Ancona di animali selvatici di mammiferi e uccelli: **orso bruno, gatti selvatici, sciacalli dorati, poiane, falchi sacri, gheppi, sparvieri**, importati illegalmente dai paesi balcanici.





Lo scimpanzè Cozy è tornato in Africa



